

## Norme & Tributi

# Agricoltori alluvionati senza sgravi contributivi

### Previdenza

Ancora inapplicato dall'Inps lo sconto del 68% per il 2024 previsto dal Dl 131/24

Entro il 16 dicembre da versare senza sconto le rate dei primi due trimestri

#### Roberto Caponi

Ancora nessuno sgravio contributivo per i datori di lavoro agricolo dell'Emilia-Romagna, delle Marche e della Toscana colpiti dall'alluvione del maggio 2023.

L'Inps, infatti, non ha applicato nemmeno in occasione della scadenza dei contributi relativi al secondo trimestre 2024 (da pagare entro il 16 dicembre 2024) l'agevolazione contributiva prevista dal decreto Agricoltura (Dl 131/2024, convertito in legge 101/2024), consistente nell'abbattimento del 68% dei contributi dovuti per l'anno di competenza 2024.

E così dopo avere disapplicato lo sgravio nel primo trimestre, l'isti-

tuto non lo ha applicato neppure nel secondo trimestre. Ma almeno in occasione del primo trimestre l'Inps aveva disposto un rinvio della scadenza di pagamento dal 16 settembre al 16 dicembre 2024, in attesa di approfondimenti (si veda anche «Il Sole 24 Ore» del 13 settembre scorso).

Purtroppo, nei corso dei quasi tre mesi trascorsi la situazione non si è sbloccata, con il risultato che - in assenza di un analogo provvedimento di sospensione del pagamento da parte dell'ente di previdenza - gli agricoltori si ritroveranno a dover pagare, entro il 16 dicembre 2024, la contribuzione piena (ossia non sgravata) sia del primo, sia del secondo trimestre 2024.

Si tratta di una situazione a dir poco paradossale che tocca aziende in gravissima difficoltà. Peraltro non si comprende a fondo la ragione del ritardo nell'attuazione dell'agevolazione, in quanto la norma di riferimento non prevede la pre-

**Per superare l'impasse auspicabile un ulteriore rinvio della scadenza dopo quello stabilito il 16 settembre**

sentazione di una domanda, né l'autorizzazione da parte dell'Unione europea, e doveva quindi essere applicata automaticamente dall'istituto competente in sede di tariffazione dei contributi per gli operai agricoli.

La misura - che opera sulla quota a carico dei datori di lavoro agricolo e consiste nell'applicazione, in luogo delle aliquote ordinarie, delle agevolazioni contributive previste per le aziende operanti nelle cosiddette zone svantaggiate - spetta anche per le categorie di impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo, per le quali le aziende stanno già pagando i contributi in misura piena.

Considerata la gravità dell'evento alluvionale, nonché la circostanza che le aziende operanti nelle cosiddette zone svantaggiate - spetta anche per le categorie di impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo, per le quali le aziende stanno già pagando i contributi in misura piena.

Considerata la gravità dell'evento alluvionale, nonché la circostanza che le aziende operanti nelle cosiddette zone svantaggiate - spetta anche per le categorie di impiegati, quadri e dirigenti del settore agricolo, per le quali le aziende stanno già pagando i contributi in misura piena.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Inps, al via le notifiche online con valore legale anche tramite l'app IO

### Welfare

Avvio con provvedimenti in ambito pensionistico, poi anche indennità e bonus

#### Antonello Orlando

Notifiche degli atti di Inps con valore legale alla piattaforma Send e all'app IO. Con il messaggio 4121/2024, l'istituto di previdenza dà notizia di avere aderito alla piattaforma notifiche, introdotta dall'articolo 1, comma 402 della legge 160/2019 e dal decreto legge 76/2020. L'adesione si concretizzerà in una graduale messa a disposizione degli atti dell'istituto sulla piattaforma digitale Send, accessibile dai cittadini (autenticandosi tramite Spid) o tramite l'app IO per chi ha attivato il relativo servizio di notifica, disponibile sul proprio smartphone.

In realtà, parte dei servizi dell'isti-

tuto erano già disponibili sull'app IO, ma l'adesione ufficiale alla piattaforma comporta l'efficacia della notifica telematica e dei relativi effetti giuridici, anche nel caso in cui venga depositato in piattaforma l'avviso di mancato recapito o nel caso di irreperibilità assoluta del destinatario.

La notifica si perfezionerà per l'amministrazione nella data in cui il documento informatico è reso disponibile sulla piattaforma. Così, ad esempio, la messa a disposizione di un avviso di restituzione di indennità di assegno di inclusione non dovuta impedirà qualsiasi decadenza di Inps e interromperà il termine di prescrizione che decorre dalla notificazione degli atti trasmessi al sistema Send.

Il messaggio ricorda che per il destinatario la notifica è perfezionata il settimo giorno successivo alla data di consegna dell'avviso elettronico di ricezione, risultante dalla ricevuta che il gestore della mail Pec o del servizio elettronico di recapito del destinatario trasmette alla piattaforma o, nei casi di casella mail saturata o indisponibile, il

quindicesimo giorno dalla data del deposito dell'avviso di mancato recapito.

I documenti notificati attraverso il sistema Send resteranno disponibili sulla piattaforma per 120 giorni dalla data di perfezionamento della notifica. Oltre tale termine non saranno più visualizzabili né dall'app IO né da Send. Per le persone fisiche, Inps renderà consultabili i documenti nella cassetta postale online Inps. Agli stessi destinatari, che abbiano comunicato anche un indirizzo email non certificato, un numero di telefono o altro recapito digitale, la piattaforma invierà un avviso di cortesia.

Le prime notifiche tramite Send arriveranno da questo mese di dicembre per i provvedimenti di riscatti, ricongiunzioni e rendite della gestione privata. In una fase immediatamente successiva riguarderanno anche le notifiche di rinuncia, rigetto, decadenza, revoca delle indennità Adi/Sfl, nonché i recuperi di somme non dovute come bonus e indennità a tantum erogate da Inps.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Compagno violento via da casa anche se la vittima giura che è cambiato

### Cassazione

La priorità è difendere le donne e tutelarle anche contro la loro volontà

#### Patrizia Maciocchi

La priorità è difendere le donne che subiscono violenza. E tutelarle anche contro la loro volontà. Partendo da questo principio, la Cassazione ha accolto il ricorso del Pubblico ministero contro la revoca delle misure cautelari imposte, per il fumi del reato di maltrattamenti in famiglia e lesioni aggravate, nei confronti del compagno convivente. Con un primo provvedimento il Tribunale aveva stabilito una serie di restrizioni per l'indagato: l'obbligo di presentarsi alla polizia giudiziaria, di

allontanarsi dalla casa familiare e il divieto di avvicinamento o di comunicazione con la persona offesa. Cautele giustificate dai gravi indizi di colpevolezza a suo carico per tutti i delitti addebitati, sulla base di accuse fondate sulla querela della vittima, madre di una bambina di pochi mesi, sui racconti di un anno di violenze e su quelli della sorella di lei. Dichiarazioni che il Tribunale aveva considerato attendibili, salvo poi - in maniera contraddittoria ad avviso del Pm - revocare le misure cautelari considerando, allo stesso modo, attendibile la descrizione di un uomo nuovo fatta dalla donna. «La persona offesa - si legge nella sentenza - aveva riferito di aver voluto tornare a vivere con il compagno, che aveva dimostrato di essere cambiato e "di aver preso coscienza delle condotte contestate": di talché poteva ritenersi cessata "quella conflittualità tra le parti" che aveva determinato la consumazione degli illeciti in parola».

Da qui la marcia indietro sulle restrizioni, da parte del Tribunale che aveva confidato nel ritorno alla "piena normalità", considerando non più attuale il rischio che l'indagato tornasse a commettere gli stessi reati, senza verificare anche la reale spontaneità delle affermazioni della parte lesa.

La Suprema corte annulla l'ordinanza di revoca delle misure e invita il Tribunale a un nuovo giudizio, che tenga conto anche delle indicazioni date dalla Consulta, con la sentenza 173 del 4 novembre 2024 con la quale, nel giudicare non fondate le questioni di legittimità costituzionale del nuovo Codice rosso, ha affermato la necessità di dare «priorità alla sicurezza delle vittime o delle persone in pericolo». Un insegnamento non seguito. La vicenda, infatti, era tale da giustificare l'applicazione delle misure cautelari, per garantire l'incolumità della persona offesa dal reato «anche contro la sua volontà».

© RIPRODUZIONE RISERVATA

### TUTELA INAIL PER GLI STUDENTI

Per gli anni scolastici/accademici 2023/24 e 2024/25 la tutela assicurativa Inail è stata estesa agli studenti per quanto riguarda l'occasione di

lavoro. A questo riguardo l'istituto precisa (istruzione operativa del 20 novembre) che, in caso di infortunio, le prestazioni sanitarie spettano anche dopo la guarigione clinica e non solo

durante il periodo di inabilità temporanea, se il medico dell'Inail ritiene che siano necessarie al recupero, indipendentemente dal fatto che lo studente riprenda a frequentare la scuola.

## Benefici prima casa under 36 con preliminari entro fine 2023

### Principio di diritto

L'altra condizione è che il rogito sia stipulato entro il 31 dicembre 2024

#### Angelo Busani

L'agevolazione «prima casa under 36» è applicabile ai rogiti già stipulati nel 2024 e che si stipuleranno fino al 31 dicembre prossimo a condizione che sia stato sottoscritto e registrato il relativo contratto preliminare entro il 31 dicembre 2023. Non è rilevante la data di stipula del contratto preliminare con il quale i contraenti si sono obbligati alla stipula del contratto definitivo, poi firmato nel 2024.

Quest'ultima precisazione è contenuta nel principio di diritto 5 emanato dall'agenzia delle Entrate il 5 dicembre 2024 per risolvere il dubbio che scaturiva dalla considerazione che la normativa «under 36» è vigente dal 26 maggio 2021 (in quanto recata dall'articolo 64, comma 6, del Dl 73/2021) e quindi il tema era se un preliminare stipulato anteriormente al 26 maggio 2021 potesse beneficiare dell'agevolazione in questione qualora il contratto definitivo fosse firmato entro il 31 dicembre 2024.

L'agevolazione under 36, più volte prorogata, avrebbe definitivamente dovuto cessare il 31 dicembre 2023 ma con l'articolo 3, comma 12-terdecies del Dl 215/2023 (convertito in legge

**La proroga ha spostato anche la stipula e la registrazione dei preliminari**

18/2024) ne è stata appunto prorogata l'applicabilità per i rogiti stipulati nel 2024 qualora si tratti di contratti definitivi programmati con la stipula di contratti preliminari registrati entro il 31 dicembre 2023.

Il beneficio under 36 consiste: a) nel caso di compravendita non imponibile a Iva, nell'esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale;

b) nel caso di compravendita imponibile a Iva, nella concessione di un credito d'imposta in misura pari all'Iva versata (oltre che nell'esenzione da imposte di registro, ipotecaria e catastale, dall'imposta di bollo, dai tributi speciali catastali e dalle tasse ipotecarie);

c) nel caso di mutuo, nell'esenzione dall'imposta sostitutiva.

Il credito d'imposta può essere utilizzato: ● in diminuzione delle imposte di registro, ipotecaria e catastale, sulle successioni e donazioni dovute sugli atti e sulle denunce presentati dopo la data di acquisizione del credito; ● in diminuzione delle imposte sui redditi delle persone fisiche dovute in base alla dichiarazione da presentare successivamente alla data dell'acquisto; ● in compensazione in base al decreto legislativo 9 luglio 1997, n. 241.

Del beneficio possono avvalersi gli acquirenti/mutuatari che: a) non abbiano ancora compiuto il 36° anno di età nell'anno in cui è stipulato il contratto definitivo (quindi, nel 2024, i nati dal 1° gennaio 1989 in avanti); b) abbiano un valore dell'indicatore della situazione economica equivalente (Isee) non superiore a 40mila euro annui.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Certificazione Tcf light per chi è già entrato in cooperative compliance

### Fisco e contribuenti

Ma è necessario procedere ai test che dimostrano l'efficacia del sistema

#### Alessandro Germani

Pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale del 4 dicembre il decreto ministeriale del 21 novembre scorso che disciplina l'attestazione del tax control framework (Tcf) per i soggetti che già si trovano nel regime della cooperative compliance (si veda «Il Sole 24 Ore» del 26 novembre). In questo modo viene aggiunto un altro importante tassello al rafforzamento dell'istituto che è iniziato con il Dlgs 221 del 30 dicembre 2023.

Il potenziamento dell'adempimento collaborativo passa attraverso la riduzione della dimensione dei soggetti interessati. Questo comporta, a fronte del potenziale incremento dei soggetti che vi potranno aderire, una rivisitazione dei meccanismi di ingresso. Fino a oggi, infatti, è stata l'Agenzia a valutare la bontà e la rispondenza ai requisiti di legge del sistema di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale. Ora la logica si rovescia mediante la certificazione del Tcf ad opera dei professionisti abilitati, il che sgrava l'agenzia delle Entrate da questi compiti. Ovviamente, però, tutti quei soggetti che a mano a mano hanno fatto il loro ingresso negli anni precedenti si domandavano se fosse confermata la validità dei loro Tcf, perché in caso contrario l'appesantimento amministrativo per questi soggetti sarebbe stato notevole.

A ciò fornisce risposta il recente Dm del 21 novembre che si occupa dei soggetti già nel regime o che hanno presentato la domanda prima dell'entrata in vigore del Dlgs 221/2023 che modifica i meccanismi. Per tali soggetti è previsto che attestino l'efficacia operativa del proprio Tcf. Vediamo come. Entro il

2026, come primo step, e poi con una cadenza almeno triennale, che è quella prevista anche per i nuovi ingressi, essi acquisiscono una certificazione attestante l'avvenuto svolgimento di procedure di test finalizzate a verificare che i controlli implementati abbiano operato in maniera continuativa e siano stati effettivamente svolti in maniera corretta. Tale certificazione è rilasciata dai professionisti abilitati alla certificazione di cui al comma 1-bis dell'articolo 4 del Dlgs 128/2015, in base alle indicazioni fornite dall'agenzia delle Entrate nelle linee guida di cui all'articolo 4, comma 1-quater. Ovviamente ciò richiama le linee guida per il Tcf in relazione alle quali è stato istituito un tavolo tecnico fra Oic e agenzia delle Entrate per anali-

**Pubblicato in Gazzetta il decreto ministeriale che disciplina l'attestazione del tax control framework**

zare le interrelazioni fra fisco e principi contabili che sono considerate alla base dei meccanismi del tax control framework. E per le quali si attende l'uscita in quanto dovranno definire la road map necessaria per l'approntamento dei sistemi di rilevazione e per la loro certificazione da parte dei professionisti abilitati.

Il Dm prevede che in caso di certificazione accertata dall'agenzia delle Entrate come infedele, la condotta del professionista incaricato sia oggetto di comunicazione, da parte della medesima Agenzia, ai Consigli nazionali dell'Ordine professionale di appartenenza per le determinazioni di competenza. Viene infine ribadito che la verifica dell'efficacia operativa del sistema integrato di rilevazione, misurazione, gestione e controllo del rischio fiscale rientra tra gli impegni di cui all'articolo 5, comma 2, del Dlgs 128/2015. Si tratta in particolare dei doveri del contribuente previsti dal codice di condotta approvato con il Dm del 29 aprile 2024.

© RIPRODUZIONE RISERVATA

## Casse, il Governo apre alla tassazione agevolata

### Previdenza privata

Accolto l'odg che chiede di ridurre al 20% le tasse sulle rendite finanziarie

#### Federica Micardi

Il Governo ha accolto l'ordine del giorno presentato dal deputato Andrea de Bertoldi (Gruppo misto) per dare attuazione, nella riforma fiscale, alla riduzione della tassazione sui proventi finanziari delle casse di previdenza dei liberi professionisti.

Attualmente la tassazione applicata alle rendite finanziarie degli enti di previdenza privati è del 26%, la stessa applicata ai fondi speculativi. Da anni le Casse chiedono di essere almeno parificate ai fondi di previdenza complementare, tassati al 20%, ma senza successo.

Soddisfatto Andrea de Bertoldi, che però sottolinea: «Sono ormai passati 16 mesi dall'introduzione nella legge delega di questo principio e ancora non abbiamo visto i relativi decreti attuativi». Ora il

Governo si è impegnato a dargli attuazione accogliendo l'ordine del giorno di de Bertoldi al decreto fiscale collegato alla legge di bilancio 2025. Un impegno che però non garantisce tempi certi.

Qualora nei prossimi mesi non ci saranno passi in avanti de Bertoldi ha già anticipato che presenterà emendamenti ad hoc per centrare l'obiettivo e - sottolinea - «per verificare chi realmente ha intenzione di fare politiche sociali e di sviluppo». Secondo de Bertoldi la riduzione della tassazione sulle rendite finanziarie delle Casse permetterebbe loro di liberare importanti risorse utili per incrementare le pensioni dei professionisti e da impiegare nel welfare. Ma non è tutto, l'incentivo fiscale potrà essere una leva «di peso» per spingere le Casse a investire di più nell'economia reale del paese.

Attualmente il patrimonio gestito dalle Casse di previdenza è superiore a 115 miliardi; dal rapporto Covip presentato a ottobre risulta che sono circa 44 i miliardi che le Casse, nel 2023, hanno investito nell'economia italiana, pari al 38,6% delle attività totali (in aumento di 3 punti percentuali rispetto al 2022).

© RIPRODUZIONE RISERVATA